



*Ministero dell'Interno*  
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 22 dicembre 2020

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

L'andamento ancora sostenuto della curva epidemiologica dei casi di COVID-19 e l'imminenza delle festività natalizie, tradizionalmente caratterizzate dall'aumento delle occasioni di convivialità e dell'affluenza di pubblico negli esercizi commerciali, potenziali fattori di diffusione del contagio, hanno determinato il Governo ad adottare un nuovo decreto-legge (n.172, del 18 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U., S.G. n. 313 del 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi all'attuale emergenza.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il decreto-legge in esame, all'art. 1, comma 1, detta nuove prescrizioni che vengono a determinare, nell'arco temporale che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il seguente quadro prescrittivo:

- a) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire nei gg. 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta "area rossa", cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti, salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
- b) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 2 del citato d.P.C.M. per l'"area arancione", cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 3). Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita al solo comune *a quo*, e non anche a quello *ad quem*, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia;
- c) inoltre, con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

Con riferimento a quest'ultima disposizione, si fa presente che, oltre allo spostamento per raggiungere l'abitazione privata di destinazione, deve intendersi consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale e notturno.

In relazione agli spostamenti *sub b)* fuori dal proprio comune e *sub c)*, che possono avvenire nell'arco temporale tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è appena il caso di precisare che la relativa ragione giustificativa potrà essere adottata tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a "motivi ammessi dalle vigenti normative".

Atteso che l'art. 1, comma 2, del nuovo decreto-legge n. 172/2020 lascia invariato, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il quadro regolatorio consolidatosi a seguito dell'adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi, ne consegue che le misure anti-COVID che andranno osservate nel suddetto periodo e fino al 15 gennaio 2021, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Nel rinviare, pertanto, alle indicazioni già fornite con le precedenti circolari illustrative e di commento, si richiama quanto sottolineato in merito alla circostanza che sia le limitazioni alla mobilità previste per i territori in area arancione, sia quelle stabilite per i territori in area rossa non si riflettono sull'esercizio di attività non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni.

Considerato l'arco temporale di vigenza delle misure in esame, corrispondente al periodo natalizio, si ritiene, pertanto, opportuno ribadire che l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite, ai sensi dell'art.1, comma 9, lett. p) e q) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020. Anche in questi casi troveranno peraltro applicazione i limiti orari imposti dal cosiddetto "coprifuoco".

Appare, altresì, utile confermare che sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l'espletamento del servizio di volontariato sociale.

Si osserva, infine, che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge in esame precisa opportunamente che le sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,



# *Ministero dell'Interno*

GABINETTO DEL MINISTRO

(convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35) si applicano, oltre che alle violazioni delle prescrizioni di cui al decreto-legge medesimo, anche a quelle commesse con riguardo al decreto-legge n.158/2020.

Si raccomanda la consueta puntuale attenzione nell'assicurare la predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure in argomento, in particolare per ciò che riguarda i controlli lungo le arterie di traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento interpersonale.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO

Frattasi